Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

Secti. 20955/2018 Cron. 3716/2018 Rep. 23299/2018



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

nella persona del dott. Adolfo Ceccarini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35516/15 R.G. vertente

TRA

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRA-ZIONE STRAORDINARA, in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.

in virtù di procura a margine
dell'atto di citazione;

- attrice -

E

LTD, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo
studio degli avv.ti Carlo F. Giampaolino e Andrea D'Onghia che la
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura
speciale del 9 luglio 2015, autenticata nelle firme dal notato Richard



Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

J

e allegata alla comparsa di costitu-

zione e risposta;

- convenuta -

E

BANCA

in persona dei

procuratori

, elettivamente domici-

liata in Roma presso lo studio dell'avv. i che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31 maggio 2018, da intendersi qui richiamato e trascritto.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, i Commissari Straordinari di ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN A.S., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, iscritto nel Registro delle imprese in data 3 settembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5 settembre 2008, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la G LTD e la BANCA

.... per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 !. fall., del bonifico di \$ 1.422.034,72 (pari ad € 965.318,95) eseguito il 29 agosto 2008, con

Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

addebito della relativa somma sul conto corrente n. 138/0004500 in-

tratfenuto dalla Compagnia Aerea presso la detta Banca, in virtù di un ordine di bonifico impartito dalla prima in favore della G
, e sentir conseguentemente condannare la banca e/o la beneficiaria, in solido tra loro, alla restituzione in favore della procedura della complessiva somma di € 965.318,95 oltre interessi legali dal 29 agosto 2008 o dalla diversa data ritenuta di giustizia.

Le convenute si sono costituite in giudizio, in virtù di separate comparse, ed hanno invocato il rigetto della domanda eccependo: la decorrenza degli effetti del decreto di ammissione di ALITALIA -LAI alla procedura di amministrazione straordinaria dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla iscrizione nel Registro delle imprese; l'insussistenza dei presupposti dell'art. 44 l. fall. per la declaratoria di inefficacia del pagamento in oggetto, effettuato il giorno stesso dell'apertura della procedura concorsuale, non essendo dimostrato che lo stesso sia stato eseguito dopo l'apertura della procedura concorsuale e dovendosi ritenere ormai superato il principio della c.d. zero hour rule. La G ha eccepito, inoltre, l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, per rinuncia della procedura a qualsiasi pretesa relativa alle riserve di manutenzione che hanno formato oggetto del pagamento per cui è causa, mentre la BANCA ha eccepito l'infondatezza dell'azione ex art. 44 l. fall. proposta nei suoi confronti, per insussistenza di pagamenti in suo favore, nonché per la prosecuzione dei rapporti di conto corrente in pendenza della proce-

Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

dura di amministrazione straordinaria, fino a quando il commissario non abbia esercitato la facoltà di scioglimento dai rapporti stessi. La BANCA ha invocato, in subordine, la condanna della beneficiaria del bonifico a manlevarla dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda svolta nei suoi confronti.

Tutte le parti hanno invocato il diritto alla rifusione delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dai Commissari straordinari di ALITALIA – LAI S.P.A. IN A.S. nei confronti della G e della BANCA è priva di fondamento e deve essere rigettata, atteso che, secondo quanto risulta pacifico tra le parti e dalle stesse documentato, a segnito dell'ordine di bonifico impartito dalla Compagnia Aerea in favore della G il 27 agosto 2008, la somma di € 965.318,95 è stata addebitata dalla BANCA sul conto corrente n. 138/0004500 intestato alla Compagnia in data 29 agosto 2008, prima che il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, emesso in pari data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fosse pubblicato nel Registro delle imprese.

Questo giudicante conosce l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice secondo il quale, nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l'annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, il fallito dovesse ritenersi privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni sin dall'ora zero del giorno della pubblicazione della sentenza, con

Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

conseguente inefficacia degli atti da lui compiuti e dei pagamenti a lui effettuati a partire dall'inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora (Cass. 19 luglio 2016, n. 14779; Cass. 18 agosto 1976, n. 3047). Il principio della c.d. zero hour rule non può, tuttavia, applicarsi al caso di specie, poiché, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, 1. fall., nel testo attualmente vigente, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 14 del d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma della legge failimentare, nei riguardi dei terzi la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti, non dalla data della sua pubblicazione (la quale rileva, invece, per gli effetti che interessano il fallito e gli organi della procedura), ma dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, e non vi è dubbio che tra gli effetti della sentenza di fallimento che si riverberano nella sfera giuridica dei terzi si debbano considerare quelli riconducibili all'inefficacia comminata dall'art. 44 l. fall. ai pagamenti eseguiti dal fallito in loro favore. E' ben vero che il dpcm 29 agosto 2008 dispone, all'art. 1, l'ammissione di ALITALIA-LAI alla procedura di amministrazione straordinaria con decorrenza immediata, tuttavia, secondo questo giudicante, detta norma non incide sulla decorrenza dei diversi effetti che derivano da tale ammissione, né consente di prescindere dalla distinzione attualmente operata dall'art. 16, 2º comma, 1. fall. tra l'efficacia interna e l'efficacia esterna della sentenza di fallimento e, più in generale, dei provvedimenti che determinano l'apertura delle procedure concorsuali. In altri termini, per la procedura di amministrazione straordinaria che ha interessato ALITALIA-LAI, come per egni procedura concorsuale (efr.

Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

art. 168 1.fall. per la procedura di concordato preventivo, l'art. 182 bis 1. fall. per gli accordi di ristrutturazione, nonché Trib. Milano 10 dicembre 2010 per i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa), devono distinguersi, sulla scorta del principio generale sancito dal vigente art. 16, 2° comma, l. fall., gli effetti che riguardano l'impresa e gli organi della procedura stessa, dagli effetti che incidono sulla sfera giuridica dei terzi. I primi si determinano ipso iure, con la formazione del titolo giudiziale o amministrativo che sancisce l'apertura della procedura, i secondi si verificano a partire dalla pubblicazione del titolo nel Registro delle imprese, la quale rende conoscibile la pendenza della procedura ai soggetti ad essa estrani e sanzionabili gli atti e i comportamenti lesivi della par condicio creditorum. D'altra parte, secondo il prevalente indirizzo interpretativo, che questo giudicante condivide pienamente, il mancato richiamo della suddetta distinzione nelle cc.dd. Leggi Prodi, Prodi Bis e Marzano con riguardo alle procedure di amministrazione straordinaria, negli artt. 200 e 201 l. fall. con riguardo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché nella giurisprudenza più risalente citata dalla difesa di parte attrice, è dovuto soltanto ad un difetto di coordinamento della disciplina normativa con i principi generali introdotti dalla riforma della legge fallimentare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché l'ordine di bonifico impartito da ALITALIA-LAI alla BANCA

è stato eseguito, in favore della G

, prima della iscrizione del Registro nelle imprese del

6

Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

dpem 29 agosto 2008, che ha ammesso la disponente alla procedura di amministrazione straordinaria. l'azione di inefficacia proposta nei confronti delle banca e della beneficiaria, ai sensi dell'art. 44 l. fall., risulta priva di fondamento e deve, quindi, essere rigettata.

Peraltro, la domanda proposta dai Commissari Straordinari nei confronti della BANCA
risulta priva di fondamento, oltre che per i motivi di cui si è appena detto (i quali, evidentemente, assorbono le altre questioni di merito prospettate dalla G

, anche in considerazione della validità ed efficacia dell'ordine di bonifico impartito da ALITALIA-LAI in data 27 agosto 2008, e dell'obbligo della banca di darvi esecuzione. Al riguardo giova rilevare che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, il decreto ministeriale che dispone l'ammissione delle grandi imprese in stato di insolvenza alla procedura di amministrazione straordinaria determina lo spossessamento del debitore e produce, tra l'altro, gli effetti di cui agli artt. 42 e 44 l. fall. Com'è noto, il primo dei detti articoli prevede che la sentenza di fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, mentre, il secondo sancisce l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Dalla combinazione delle norme richiamate si ricava che, nell'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/03 lo spossessamento dell'imprenditore, con la conseguente perdita della capacità dello stesso di amministrare e di disporre dei propri beni,

Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

decorre dal decreto di ammissione alla procedura, e che, rispetto ai creditori dell'impresa, sono inefficaci soltanto gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti dopo la pronuncia del detto decreto.

3.

Alla luce della suddetta ricostruzione normativa, deve ritenersi che l'ordine di bonifico disposto da ALITALIA LAI S.P.A. in data 27 agosto 2008 fosse non solo valido, ma anche pienamente efficace per i creditori, essendo stato impartito prima della pronuncia del decreto del 29 agosto 2008 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto l'ammissione immediata della Compagnia Aerea alla procedura di amministrazione straordinaria.

Quanto sorte del rapporto di conto corrente intrattenuto da ALITA-LIA-LAI con la BANCA i seguito del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, occorre innanzitutto rilevare che, in forza del richiamo operato dall'art. 8 d.l. n. 347/03 alle norme di cui al d.l.vo n. 270/99, in quanto compatibili, nelle procedure di amministrazione straordinaria i contratti ad esecuzione continuata o periodica ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, - tra i quali si annovera, indubbiamente, il contratto di conto corrente per il quale nessuna delle parti abbia esercitato il recesso, - continuano ad avere esecuzione dopo l'apertura della procedura, fino a quando il commissario straordinario non eserciti la facoltà di scioglimento (art. 50, 1° e 2° comma, d.l.vo n. 270/1999). Per le procedure di amministrazione straordinaria non opera, quindi, il diverso principio sancito dall'art. 72 r.d. n. 267/42, secondo il quale, a seguito della dichiarazione di fallimen-

Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

to, l'esecuzione dei contratti in corso rimane sospesa fino a quando il curatore, debitamente autorizzato, non eserciti l'opzione conferitagli dalla legge tra il subentro o lo scioglimento del contratto. D'altra parte, il d.l. n. 347/03 e il d.l.vo n. 270/99 non contengono una norma corrispondente a quella dettata dall'art. 78 l. fall. in materia fallimentare, secondo cui i contratti di conto corrente, auche bancario, si sciolgono per il fallimento di una delle parti; né il detto principio può applicarsi alle procedure di amministrazione straordinaria in via analogica, essendo l'art. 78 l. fall. una norma eccezionale che deroga al principio generale sancito dall'art. 72 della stessa legge fallimentare, nonché al (diverso) principio generale sancito, per le procedure di amministrazione straordinaria, dall'art. 50, 1° e 2° comma, d.l.vo n. 270/1999.

In conclusione, deve ritenersi che l'ordine di bonifico impartito da ALITALIA-LAI prima dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria fosse, non solo legittimo ed efficace per i creditori della Compagnia Aerea, in quanto precedente allo spossessamento, ma anche vincolante ed obbligatorio per la banca destinataria, in quanto, alla data del 29 agosto 2008, in cui esso è stato eseguito, i Commissari Straordinari non avevano esercitato la facoltà di scioglimento dal rapporto di conto corrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata, con la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio, che vengono liquidate in favore di ciascuna delle convenute nella misura di cui appresso, in basc ai parametri stabiliti

,

Sentenza n. 20955/2018 pubbl. il 31/10/2018 RG n. 35516/2015 Repert. n. 23299/2018 del 31/10/2018

dal d.m. 37/18 per i compensi di avvocato nelle cause civili di competenza del tribunale di normale difficoltà e di valore compreso nello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda e condanna ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute
BANCA

LTD che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 27.804,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 30 ottobre 2018

Tillaice

Depositato la Cancelleria